

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Provvedimento: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Amministrazione proponente: Ministero della Giustizia.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Con il presente schema di decreto si interviene sul regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84.

Il decreto ha la finalità di dare attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 1, commi da 374 a 383, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*".

Il regolamento di modifica è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, commi 4-*bis* e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (che dispone che i regolamenti che regolano l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri siano emanati nella forma del decreto del Presidente della Repubblica), in virtù del disposto dei commi 375 e 381 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, che stabiliscono che entro il 30 giugno 2024 il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che sullo stesso regolamento il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Il comma 374 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, con l'obiettivo di «incrementare il livello di efficacia ed efficienza dell'azione del Ministero della giustizia in materia informatica e di transizione digitale», ha previsto il potenziamento del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione (di seguito *breviter* DDSC), attraverso l'istituzione – a partire dal 1° febbraio 2024 – di un'apposita struttura di livello dirigenziale generale e di un ufficio di livello dirigenziale non generale «per la gestione infrastrutturale». Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia - Dipartimento per la transizione digitale della

giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione è stata aumentata di una posizione di livello generale e di una posizione di livello non generale.

La legge n. 213 del 2023 ha inoltre previsto nuove competenze in capo al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, sia conseguenti all'attribuzione delle attività amministrative connesse al sistema della giustizia riparativa previsto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ("Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari"), sia all'accresciuta necessità della giustizia minorile manifestatasi negli ultimi anni. A tal fine, il comma 378 dell'articolo 1 ha modificato le attribuzioni del Ministero della giustizia, come definite dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo". La previgente formulazione dell'articolo 16, comma 3, lettera d), che prevedeva: «d) servizi relativi alla giustizia minorile: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi» è stata sostituita come segue: «d) servizi relativi alla giustizia minorile e di comunità; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione penale esterna, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di giustizia riparativa; gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi». La legge di bilancio interviene quindi in rafforzamento della capacità dell'Amministrazione, prevedendo sia facoltà assunzionali nei limiti delle vigenti dotazioni organiche sia, per quanto in questa sede rileva, l'aumento della dotazione organica relativa ai dirigenti (di livello generale e non generale) e ai funzionari.

In particolare, l'articolo 1, comma 379, della legge prevede l'istituzione di una nuova struttura di livello dirigenziale generale e di due uffici aggiuntivi di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è stata aumentata di una posizione dirigenziale di livello generale e di due posizioni dirigenziali di livello non generale. È stata contestualmente accresciuta di 54 unità di personale dell'area funzionari del comparto funzioni centrali (articolo 1, comma 380).

Le norme innanzi citate derivano anche dalla necessità di dare attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo IV- Capo V- del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, che si occupano, in particolare, dei servizi della giustizia riparativa e delle attività che le strutture di riferimento, quali la Conferenza nazionale e le Conferenze locali per la giustizia riparativa sono chiamate a svolgere per assicurare i livelli essenziali delle prestazioni, il monitoraggio dei medesimi servizi e la programmazione delle risorse da destinare al settore interessato. Al fine di coordinare le funzioni e i compiti espletati dalle sopracitate Conferenze e supportare le loro attività tecniche e organizzative che consentano di realizzare una stabile rete di collegamento tra le stesse e gli enti locali cui affidare la gestione dei Centri per la giustizia riparativa secondo i criteri definiti dal decreto legislativo n. 150 del 2022, la legge ha voluto assegnare tali funzioni a una struttura di livello dirigenziale generale, dotata di adeguate risorse strumentali ed umane

Il presente intervento regolatorio, pertanto, nel rispetto di quanto previsto nella normativa primaria, interviene in rafforzamento della capacità dell'Amministrazione, ridisegnando

l'organizzazione dei due Dipartimenti con l'aumento della dotazione organica relativa ai dirigenti (di livello generale e non generale) e ai funzionari, con un recupero di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in stretta connessione anche con gli obiettivi sottesi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), coerentemente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La materia oggetto del regolamento si inserisce nel quadro della normazione primaria rappresentato:

- dall'articolo 1, commi da 374 a 383, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” nella parte in cui prevede il potenziamento dell'organizzazione del Ministero della giustizia tramite l'aumento della dotazione organica del personale, sia attraverso l'assunzione di unità dirigenziali di livello generale e di livello non generale che di funzionari;
- dagli articoli 4, 5, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” che disciplinano l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” che disciplina l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- dall'articolo 35, commi 2, 3 e 4-bis decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che prevede procedure di riorganizzazione in materia di Giustizia al fine del raggiungimento degli obiettivi sottesi al PNRR;
- dagli articoli 61, comma 1, 63 e 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” che attribuiscono al Ministero della giustizia il coordinamento dei servizi per la giustizia riparativa per il tramite della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa.

A livello di normazione secondaria va segnalato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche*”, sul quale interviene il presente schema di regolamento.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di regolamento apporta modifiche al d.P.C.m. 15 giugno 2015, n. 84, recante “Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche”, in attuazione dei commi da 374 a 383 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Il presente schema apporta anche modifiche alle tabelle allegate al d.P.C.m. n. 84 del 2015, limitatamente a quanto necessario a dare attuazione alle disposizioni contenute ai commi 374, 376, 379, 380 e 382 dell’articolo 1 della legge n. 213 del 2023.

In particolare:

- **l’articolo 1** dello schema di d.P.C.m. prevede la novella di talune disposizioni del d.P.C.m. n. 84 del 2015 e l’integrale sostituzione dei suoi articoli 5-*bis* e 7.

Più in dettaglio, **il comma 1, lettera a)**, sostituisce la lettera b-*bis*) dell’articolo 2, prevedendo che il Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione (DDSC) venga rinominato “Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia” (DIT).

Con la **lettera b) del comma 1** viene integralmente sostituito l’articolo 5-*bis* del d.P.C.m. n. 84 del 2015, e innovata la disciplina delle funzioni, dei compiti e dell’organizzazione del Dipartimento per l’innovazione tecnologica della giustizia.

La **lettera c) del comma 1 dell’articolo 1** dello schema di decreto sostituisce l’articolo 7 del d.P.C.m. n. 84 del 2015, innovando la disciplina delle funzioni, dei compiti e dell’organizzazione del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

- **L’articolo 2** dispone che le tabelle C, D ed F siano sostituite da quelle allegate al d.P.C.m. (allegati I, II e III).

- Gli **allegati I, II e III** sostituiscono, rispettivamente, le tabelle C), D) ed F) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 84 del 2015.

4) *Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.*

Trattandosi di norma regolamentare, non è ipotizzabile alcun contrasto con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Il decreto in esame, tenuto conto della natura di regolamento di organizzazione degli uffici del Ministero della giustizia, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali) riservata alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto le disposizioni in esame non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango secondario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Attualmente all'esame del Parlamento risulta la proposta di legge ordinaria AC 267, avente ad oggetto la "Riorganizzazione dei dipartimenti del Ministero della giustizia competenti in materia di esecuzione penale e istituzione del Dipartimento per la sicurezza della giustizia presentato il 13 ottobre 2022", presentata il 13 ottobre 2022 e assegnata alla II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, dall'11 gennaio 2023.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento, che ha natura di regolazione secondaria, non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, anzi è funzionale all'attuazione degli obiettivi di riforma sottesi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana sulle materie oggetto di intervento né su materie analoghe.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'Uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

L'intervento normativo non introduce nuove definizioni.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Come esposto nel punto 3 della Parte II, il provvedimento in esame fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni, ivi comprese le abrogazioni implicite al testo del vigente regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, come specificato al punto 4) Parte III.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

L'atto normativo regolamentare produce effetti abrogativi impliciti conseguenti alla sostituzione degli articoli 5-*bis* e 7 e delle tabelle C), D) ed F) allegate D.P.C.M. n. 84 del 2015. Il provvedimento non contiene norme abrogative espresse.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

L'intervento normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Sull'oggetto specifico non risultano deleghe aperte.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento oggetto di analisi prevede all'**articolo 3 primo comma** che: *“Alla individuazione nonché alla definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali dei dipartimenti per l'innovazione tecnologica della giustizia e per la giustizia minorile e di comunità indicate all'articolo 1, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, commi da 374 a 383, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si provvede, nei limiti della vigente dotazione organica, con uno o più decreti del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da adottarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*. Il termine previsto appare congruo.

Come stabilito nel **secondo comma dell'articolo 3**: *“Le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di prima e seconda fascia relativi alle direzioni generali del Dipartimento per l'innovazione tecnologica della giustizia e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità di cui agli articoli 5-bis e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, come sostituiti dal presente decreto, interessate dal processo di riorganizzazione, dovranno concludersi entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, fino alla definizione delle procedure di cui al primo periodo rimangono fermi gli incarichi dirigenziali relativi alle strutture organizzative esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e interessate dal processo di riorganizzazione”*.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'Amministrazione proponente.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, in quanto il Ministero della giustizia può estrarre i dati necessari dai propri sistemi informativi ed elaborarli mediante la competente direzione generale di statistica.